

Temi commentati da Scuola 7

Aprile 2021

Sommario

Settimana: 6 aprile 2021: il curriculum dello studente

1. Il curriculum dello studente. Una novità dell'esame di Stato (Monica LOGOZZO)
2. Una scuola aperta tutto l'anno. In arrivo le risorse per una estate educativa (Massimo NUTINI)
3. La scommessa del modello nazionale di PEI. La corresponsabilità dei docenti (Luciano RONDANINI)
4. La gestione delle graduatorie di istituto (gps). Aggiornamenti e controlli: facciamo il punto¹¹ (Gianluca DRADI)

1. Il curriculum dello studente. Una novità dell'esame di Stato

Monica LOGOZZO - 05/04/2021

Sono state diffuse, con una nota del 2 aprile 2021 (DGOSVI prot. 7116), le indicazioni operative per il rilascio del *Curriculum dello studente*, una novità particolarmente significativa dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dall'a.s. 2020/2021.

Le indicazioni operative per le scuole

Le scuole e gli studenti attendevano già per lo scorso mese di gennaio informazioni sulle modalità di predisposizione del *Curriculum*, come anticipato dalla precedente nota del 2 settembre 2020 (DGOSV prot. 15598), di trasmissione del D.M. 88/2020 (riguardante l'adozione del modello del diploma e del curriculum dello studente). L'emergenza sanitaria e la crisi politica hanno purtroppo reso più complicata l'introduzione di una novità con un impatto così diffuso come il *Curriculum*. Si è dunque dovuta rimandare ogni iniziativa legata alla sua presentazione, per non gravare ulteriormente sulle incombenze quotidiane di scuole e studenti, in attesa anche dell'emanazione dell'ordinanza ministeriale sugli esami di Stato, per l'opportuno collegamento con le indicazioni relative al *Curriculum*.

Un percorso da documentare

Diversi riferimenti al *Curriculum* sono infatti presenti nell'O.M. 53 del 3 marzo 2021, con cui sono state indicate le modalità di svolgimento dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2020/2021. Unica prova d'esame è un colloquio, che prende avvio dalla discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti l'indirizzo di studi *"integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente"* (art. 18, c. 1, lett. a). In sede di riunione preliminare, oltre al Documento del Consiglio di classe e ad altri documenti, ogni sottocommissione esamina per quanto riguarda gli studenti *"la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio"* (art. 16, c. 6), sostanzialmente rinvenibile nel *Curriculum*. Il ruolo del *Curriculum* nella prova d'esame è evidenziato anche nell'art. 17, c. 4 della O.M., laddove si afferma che nella conduzione del colloquio la sottocommissione *"tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente"*, che illustrano quel *"percorso didattico effettivamente svolto (...) al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi"* (art. 17 c. 3) che funge da guida nella predisposizione e nell'assegnazione dei materiali che i candidati devono analizzare.

Come è organizzato il Curriculum dello studente

Prima di entrare nel merito delle attività richieste alle scuole e agli studenti per la predisposizione del *Curriculum*, è bene ricordare rapidamente la sua struttura.

Il *Curriculum* si compone di tre parti: le prime due, "Istruzione e formazione" e "Certificazioni", sono precompilate con le informazioni presenti nel sistema informativo del Ministero, mentre la terza ("Attività extrascolastiche") è a totale cura degli studenti.

Nella prima parte, in cui può intervenire per eventuali integrazioni solo la scuola, sono riportate le informazioni sul percorso scolastico dello studente relative al piano di studi, al titolo di studio conseguito, ai PCTO svolti, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze svolte in ambito formale. Nella seconda parte sono presenti le certificazioni linguistiche, informatiche o di altro tipo conseguite dallo studente, mentre nella terza sono riportate le informazioni inserite dagli studenti e relative alle attività extrascolastiche svolte in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato.

Una piattaforma a disposizione

Per lo svolgimento delle operazioni di competenza delle scuole e degli studenti sono state predisposte agevoli funzioni informatiche e sono stati prodotti dettagliati materiali di approfondimento sui semplici passaggi da compiere (guide rapide, FAQ e video tutorial), accessibili dal sito dedicato curriculumstudente.istruzione.it a partire dal 6 aprile 2021.

Per le scuole è stata messa a punto all'interno dell'Anagrafe nazionale degli studenti in ambiente SIDI una nuova sezione (*Curriculum studente*), in cui sono presenti specifiche

funzioni per le operazioni di competenza, ossia l'abilitazione di docenti e studenti all'accesso alla piattaforma e il consolidamento del *Curriculum* (da svolgersi in due momenti, prima e dopo l'esame di Stato).

Gli studenti hanno a disposizione una piattaforma informatica semplice e intuitiva, per visualizzare le informazioni presenti nel proprio *Curriculum* e procedere alla compilazione della terza parte.

Cosa devono fare le scuole prima dell'esame di Stato...

Dopo la trasmissione al SIDI dei dati relativi all'ammissione all'esame e prima dell'insediamento delle commissioni, al fine di mettere a loro disposizione il documento in tutte le parti compilate, le segreterie effettuano l'attività di *consolidamento pre-esame* del *Curriculum*. Tale operazione può essere effettuata in maniera massiva a livello di singola classe, in pochi passaggi. È opportuno, ad ogni modo, svolgere (cominciando magari dal momento di apertura delle funzioni) una verifica delle informazioni già presenti, per poter eventualmente integrare quelle incomplete direttamente nei sistemi informativi che alimentano il *Curriculum* (come puntualmente descritto nella specifica guida rapida). Si pensi, ad esempio, alle informazioni relative ai PCTO svolti (importanti da riportare in quanto anche oggetto del colloquio). Molte scuole le hanno registrate sugli applicativi gestionali in uso nelle segreterie ma non nella "*Piattaforma dell'Alternanza*", che dialoga con il SIDI, per cui non sono riportate nel *Curriculum*: perché lo siano, è possibile trasmetterle tramite i flussi predisposti da parte dei fornitori di pacchetti locali certificati. Non è necessaria una verifica per ogni singolo studente: conviene effettuarla a campione in ogni classe o puntualmente nei confronti di studenti con un percorso di studi peculiare.

Una volta consolidato, il *Curriculum* viene automaticamente messo a disposizione dei commissari d'esame tramite "Commissione web" oppure, nel caso la commissione sia impossibilitata ad avvalersene, i *Curricula* degli studenti possono essere scaricati dalle segreterie scolastiche e messi a disposizione della commissione in versione digitale, nelle modalità prescelte.

...e dopo l'esame di Stato

Il *consolidamento post-esame* del *Curriculum* è necessario per recepire nel documento le informazioni relative all'esito conseguito e per collegarlo in maniera univoca al diploma rilasciato tramite l'inserimento del numero identificativo di quest'ultimo. Anche in questo caso è possibile effettuare l'operazione in maniera massiva.

Una volta consolidato in maniera definitiva, il *Curriculum* viene messo a disposizione degli studenti all'interno della piattaforma senza che sia necessario procedere alla stampa e alla consegna del documento assieme al diploma.

Il ruolo dei docenti

I docenti individuati come commissari d'esame, ed in particolare i docenti di riferimento appositamente indicati per accompagnare ciascun candidato nella stesura dell'elaborato, possono essere abilitati alla visualizzazione del *Curriculum* degli studenti delle proprie classi per svolgere un significativo ruolo di accompagnamento, in particolare nell'individuazione delle esperienze extrascolastiche che possono essere messe in risalto sia nell'elaborato sia nel colloquio d'esame.

Cosa devono fare gli studenti candidati all'esame

Le parti del *Curriculum* su cui possono intervenire gli studenti sono la seconda (in cui possono integrare o inserire le informazioni relative alle certificazioni) e la terza (in cui possono descrivere le esperienze extrascolastiche). Per il particolare percorso scolastico seguito, i candidati esterni hanno a disposizione delle sezioni aggiuntive per integrare le informazioni riguardanti anche la parte prima. Dal momento che la commissione tiene conto delle informazioni contenute nel *Curriculum* per la conduzione del colloquio, è importante che i candidati all'esame curino attentamente la compilazione delle sezioni della terza parte, in modo da predisporre una presentazione globale del proprio percorso formativo, mettendo in evidenza le attività più significative svolte e da valorizzare nell'esame.

Quando il *Curriculum* è stato definitivamente consolidato e collegato al diploma, viene messo a disposizione degli studenti all'interno della piattaforma, assieme al *Supplemento Europass al Certificato*.

Nuove modalità di rilascio del Supplemento Europass al certificato

Altra novità di rilievo riguarda proprio il rilascio del *Supplemento Europass al Certificato*, richiesto dalla normativa U.E., che secondo l'art. 24 dell'O.M. 53/2021, come per gli scorsi anni scolastici, sarebbe avvenuto secondo le indicazioni della Nota prot. 5952 del 1° giugno 2016, vale a dire con la stampa e la consegna del documento (collegato al diploma tramite l'inserimento del suo numero) ad ogni studente diplomato da parte delle istituzioni scolastiche. Ben venga che le scuole possano essere sollevate da questa incombenza e che gli studenti possano trovare all'interno della piattaforma anche il *Supplemento Europass al Certificato*, contenente informazioni in parte già presenti nella sezione "Titolo di studio" del *Curriculum*.

2. Una scuola aperta tutto l'anno. In arrivo le risorse per una estate educativa

Massimo NUTINI - 05/04/2021

Nei prossimi giorni le scuole avranno a disposizione indicazioni più chiare sulle modalità di accesso alle risorse destinate, in particolare per il periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, al potenziamento dell'offerta formativa extracurricolare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline e al recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti.

Finanziamento per una progettualità integrata

Saranno ripartiti i 150 milioni specificamente destinati a tali attività dal Decreto legge Sostegni (22 marzo 2021, n. 41, art. 31, comma 6) ma, ad essi, potranno affiancarsi parte dei 150 milioni con i quali lo stesso decreto ha già incrementato il fondo per le spese di funzionamento delle scuole (comma1) oltre ad una cifra non ancora precisata, ma considerevole, proveniente dai fondi del PON *"Per la scuola"*. Le prime anticipazioni stimano una somma disponibile tra i 200 e i 300 milioni di euro. Si aggiunge un ulteriore fondo, tradizionalmente messo a disposizione da ACRI[1] per il contrasto della povertà educativa, che quest'anno potrebbe essere destinato a finanziare proposte progettuali di organizzazioni non profit e di imprese sociali, a condizione che i progetti candidati siano coordinati con le iniziative degli istituti scolastici.

Nel complesso, quindi, una rilevante quantità di risorse che potranno rappresentare una buona occasione per promuovere una nuova progettualità integrata territoriale nella quale l'apporto di tutti i soggetti possa essere utilizzato e valorizzato per realizzare un inedito ampliamento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa[2].

Una norma da perfezionare

La norma, tuttavia, mostra qualche lacuna: dimentica di citare la fonte principale dell'ampliamento dell'offerta formativa nella quale si esorta a tener conto *"delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali [...] coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali"* [3]. Inoltre tralascia una disposizione nella quale è stabilito che *"nella ripartizione dei fondi per le iniziative che richiedono il coinvolgimento degli enti locali è data la precedenza a progetti conseguenti ad accordi nei quali gli enti locali abbiano dato la concreta disponibilità ad assolvere agli obblighi loro spettanti per legge, ovvero a quelli deliberati da reti di scuole"* [4]. Non ci sono neanche riferimenti al Piano Scuola 2020/2021 nella parte in cui prevede che *"per la più ampia realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni del presente scenario, gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, le realtà del Terzo settore e le scuole possono sottoscrivere specifici accordi, quali Patti educativi di comunità"* [5]. Nel testo della legge sono citate le imprese sociali e gli enti del terzo settore, ma non gli enti locali[6].

Patti educativi di comunità con gli enti locali

Sicuramente si è trattato di una svista che potrà essere recuperata con un opportuno emendamento in sede di conversione del decreto legge, avendo a mente che lo stesso ministro Bianchi ha dichiarato: *"Stiamo studiando dei patti educativi di comunità con gli enti locali per permettere a tutti, in particolare ai più fragili, di non essere abbandonati. In molte parti d'Italia ci sono tantissime esperienze di scuole estive. Dobbiamo aumentare questo intreccio e farlo soprattutto laddove questa continuità non c'è"* [7].

Pare comunque necessario che, già nel momento della stesura del decreto interministeriale di prossima emanazione[8], sia recuperata l'indicazione della centralità della relazione con gli enti locali, almeno prevedendo che essa sia obbligatoria in rapporto alle funzioni e ai compiti ad essi attribuiti (pianificazione e programmazione, edilizia, assistenza scolastica, servizi di supporto) e che sia promossa ed incentivata in presenza di accordi più ampi di condivisione di finalità, obiettivi, mezzi, modalità di coordinamento e verifica.

Mirare alla qualità semplificando le procedure

Per far sì che questa bella idea abbia successo sarà necessario dare ampio spazio e grande libertà alla capacità progettuale delle scuole e degli altri soggetti del territorio, sostenendo il coordinamento di tutte le iniziative che si svolgono con le stesse finalità e negli stessi periodi.

L'ingresso della scuola in queste attività potrà favorire un miglioramento nella qualità formativa e nell'*inclusività* anche delle iniziative che già sono tradizionalmente presenti sul territorio.

Perché ciò avvenga è essenziale garantire tempi certi, e rapidi, ai provvedimenti attuativi, per permettere che le risorse siano utilizzate effettivamente nel periodo che intercorre tra la fine dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e non invece dopo l'inizio di tale secondo anno scolastico vanificando, almeno in parte, lo spirito della norma.

Determinante potrà essere, ove contenuta nei provvedimenti attuativi, la semplificazione delle procedure, dall'ammissione ai finanziamenti fino alle modalità di spesa e di rendicontazione, per permettere che la programmazione sia fatta prevalentemente di *progettazioni educative* e solo in minima parte di *adempimenti amministrativi*.

Diversamente si potranno verificare effetti indesiderati e molte scuole saranno scoraggiate nell'organizzare queste attività. Inoltre, laddove gli aspetti amministrativi fossero molteplici e complessi, sarebbero facilitati gli istituti meglio equipaggiati amministrativamente che spesso, però, non sono quelli che operano nelle situazioni di maggior disagio dove più grande è il bisogno della presenza della scuola anche in questo particolare momento.

[1] Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Italiane.

[2] Si veda Raffaele Iosa e Massimo Nutini, *Patti formativi per la formazione: dalle parole ai fatti*, in Gessetticolorati.it, 21 marzo 2021, e Raffaele Iosa e Massimo Nutini, *Patti formativi per la formazione: il ristoro educativo*, in Gessetticolorati.it, 28 marzo 2021.

[3] DPR 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche), art. 9 (Ampliamento dell'offerta formativa).

[4] Legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi), art. 3 (Progetti integrati).

[5] DM 26 giugno 2020, n. 39 (Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.), secondo paragrafo (Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità).

[6] Il testo integrale del comma in questione è il seguente: "6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo nazionale «Per la Scuola» 2014-2020, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali".

[7] Askanews, Roma, 31 marzo 2021.

[8] Il decreto legge 41/2021 prevede che le risorse siano "assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

3. La scommessa del modello nazionale di PEI. La corresponsabilità dei docenti

Luciano RONDANINI - 05/04/2021

Gli impegni professionali legati alla predisposizione del modello nazionale di PEI su base ICF (decreto interministeriale 182/2020) devono essere ricondotti al significato dell'inclusione rispetto a quello di inserimento e di integrazione.

Non è solo un problema lessicale

Come evidenziato nello schema, l'inclusione è strettamente collegata alla natura del contesto, che risulta centrale nel modello ICF e di conseguenza nella definizione del piano educativo individualizzato, la cui progettazione chiama in causa *"l'intera comunità scolastica"*.

Inserimento

È il Riconoscimento di un principio fondamentale: ogni bambino ha il diritto di essere educato ed istruito insieme a tutti i coetanei nelle classi comuni.

Integrazione

Si riferisce prevalentemente al contesto scolastico; prevale la concezione dell'adattamento del singolo alle caratteristiche dell'organizzazione scolastica.

Inclusione

Interessa l'intera comunità politica, civile, sociale, scolastica. Guarda a tutti gli alunni, intervenendo allo stesso tempo sul contesto e sulla persona

Infatti, se l'ambiente di apprendimento risulta scarsamente inclusivo, anche il piano educativo individualizzato seguirà inevitabilmente la medesima direzione.

Un po' provocatoriamente si potrebbe coniare l'ennesimo acronimo, PIC (Piano Inclusivo di Classe), in assenza del quale anche un buon PEI rischierà prima o poi di evaporare.

Il piano educativo individualizzato, infatti, rispecchia le caratteristiche dell'organizzazione educativa e didattica della sezione e della classe; pertanto, la prima preoccupazione degli insegnanti (e questo aspetto è centrale nelle *Linee guida* allegate al decreto interministeriale 182/2020) deve essere quella di promuovere tutte le possibili condizioni di una classe in grado di "sostenersi" autonomamente.

PEI selettivo e priorità delle azioni

Di fronte agli impegni richiesti dalla progettazione e dall'organizzazione del nuovo PEI, è buona norma non agire a 360 gradi, ma stabilire delle priorità.

Il PEI è la *documentazione* di un percorso che inizia nella scuola dell'infanzia e si sviluppa lungo un arco temporale che si conclude con l'uscita dal sistema di istruzione o formazione con gli appuntamenti della vita adulta (lavoro, lavoro assistito, laboratori protetti, attività nelle cooperative sociali, centri di assistenza educativa, ...).

La documentazione per sua natura è selettiva. Per questa ragione, la trama narrativa della vita di una persona presuppone la capacità di dare forma ad una biografia in grado di far risaltare "tracce", esperienze, pratiche che evidenzino i momenti di crescita che hanno contribuito a connotare particolari conquiste. Non si può documentare tutto: questo criterio risulta fondamentale per l'organizzazione del portfolio o del dossier di ogni alunno; vale, a maggior ragione, per l'elaborazione e la "tenuta" del PEI di un allievo per il quale è stato predisposto un percorso "su misura". Il PEI, dunque, non è un "lenzuolo" comprendente tutto ciò che lo studente fa, ma uno strumento che risalti particolari evidenze.

Nello schema sotto riprodotto, sono state sintetizzate alcune peculiari connotazioni di un PEI essenziale e tre fasi che costituiscono le priorità sulle quali concentrarsi in questa fase di passaggio: *la valutazione iniziale, la gestione inclusiva dell'aula e la valutazione degli apprendimenti* nell'ottica della personalizzazione.

UN BUON PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Non deve essere omnicomprensivo ma selettivo

Va declinato seguendo una sezione in cui si stabiliscono ineludibili prioritari obiettivi condivisi

* *Collegialità della progettazione iniziale*

* *Gestione inclusiva della sezione classe*

* *Valutazione personalizzata*

L'anello mancante: la collegialità della valutazione iniziale

Una delle affermazioni più rilevanti delle Indicazioni per il curriculum 2012, trasferibile anche all'istruzione superiore, è la seguente: "Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione (...) La valutazione *precede, accompagna e segue* i percorsi curricolari".

Spesso la valutazione iniziale (*precede*) viene scarsamente attivata e/o preferibilmente delegata al docente di sostegno. Le norme più recenti (dai decreti legislativi 13 aprile 2017, nn. 62 e 66, al decreto legislativo 14 settembre 2019, n. 96, al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182) riaffermano la centralità di questa funzione diagnostico-iniziale. Nelle Linee guida del dicembre 2020 si dice espressamente che "*l'osservazione è il punto di partenza*" della predisposizione del PEI (*osservazione collegiale*, non di un insegnante a ciò delegato!).

Che cosa (e come) si può fare allora per promuovere operativamente un'efficace valutazione iniziale che impegni tutti i docenti della classe?

Chi ben comincia...

Partire con il piede giusto significa determinare le premesse di un buon cammino. Il decreto 182/2020 pone a presidio della collegialità della progettazione del PEI il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), che ha il compito di promuovere un costruttivo confronto tra soggetti diversi (docenti, genitori, figure professionali interne e d'esterne, studenti) che operano per conseguire obiettivi comuni.

A questo proposito, nelle Linee guida viene fornita una mappa per orientare la collegialità della gestione complessiva del PEI, a partire dalla *valutazione iniziale*. Tale bussola è articolata in quattro dimensioni: della relazione, della comunicazione, dell'autonomia, degli aspetti cognitivi neuropsicologici dell'apprendimento. Questi rappresentano il *filo rosso* del modello nazionale.

LA COLLEGIALITÀ DELLA VALUTAZIONE INIZIALE (DA "LINEE GUIDA 2020")

Osservazione sistematica

- a. La dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione:
fa riferimento alla sfera affettivo relazionale, considerando l'aria del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all'apprendimento.
- b. La dimensione della comunicazione del linguaggio: riguarda la competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio orale, produzione verbale, uso comunicativo del linguaggio verbale e di linguaggi alternativi o integrativi;
considera anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati.
- c. La dimensione dell'autonomia e dell'orientamento interessa l'autonomia della persona, l'autonomia sociale, le dimensioni motorio-prassiche (motricità globale, motricità fine prassi e semplici e complesse) e sensoriali (funzionalità visiva, uditiva, tattile).
- d. La dimensione cognitiva neuropsicologica e dell'apprendimento fa riferimento alle capacità mnestiche, intellettive e all'organizzazione spazio temporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia di età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.

È possibile tradurre le quattro dimensioni succitate in un protocollo osservativo che coinvolga l'intero team o consiglio di classe in vista di una progettazione collegiale del piano educativo individualizzato? Certamente sì; anzi, stante la "filosofia" del decreto 182/2020, è indispensabile.

4. La gestione delle graduatorie di istituto (gps). Aggiornamenti e controlli: facciamo il punto

Gianluca DRADI - 05/04/2021

L'emanazione del DM 50 del 3 marzo 2021, relativo all'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, nonché due recenti sentenze[1], suggeriscono l'opportunità di provare a fare il punto sulla questione della natura giuridica del procedimento di formazione delle graduatorie, e conseguente giurisdizione, nonché sulle diverse problematiche nascenti dai controlli sulle stesse.

Natura giuridica del procedimento di formazione delle graduatorie

Sul contenzioso nascente dalle Graduatorie ad esaurimento (GAE) la giurisprudenza è da tempo concorde nel ritenere la competenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, sulla base della circostanza che l'art. 63, co. 4, D.Lgs. 165/2001 limita la giurisdizione amministrativa alle controversie inerenti le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che tale qualifica deve riferirsi ai concorsi intesi *stricto sensu*, quindi «limitata a quelle procedure, dirette alla assunzione di pubblici impiegati, che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento» (Cons. St., ad. plen., 11/2011).

Tali caratteristiche non si ravvisano nelle GAE in quanto si tratta di «inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili; è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali» (sent. cit.).

Trattandosi quindi di atti che esulano da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. 165/2001, art. 2, co. 1), gli stessi non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. 165/01, art. 5, co. 2), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la conseguente competenza del giudice ordinario.

GPS e graduatorie di istituto

Sul tema delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto, viceversa, la giurisprudenza è divisa e si assiste ad un frequente rimpallo di competenze tra autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa.

In una recente pronuncia, il Consiglio di Stato (sent. 2007 del 9.03.2021), dopo aver ribadito che per le GAE la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario, ha affermato che, di contro, «nelle controversie riguardanti le graduatorie di istituto ... ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale» e pertanto la giurisdizione appartiene al Giudice Amministrativo.

Propendono per la competenza del Giudice Amministrativo, oltre al citato Cons. St. n. 2007/2021, anche CGA Sicilia n. 102 e n. 237/2021, TAR Basilicata n. 272/2021, TAR Emilia-Romagna n. 840/2020, Cass. civ. ord. 21198/2017.

Critica della sentenza

L'autorevolezza della pronuncia non fa, tuttavia, venir meno la sensazione che si tratti di un principio tralatizio che prescinde dall'analisi delle effettive caratteristiche dei due procedimenti (quello volto alla formazione e aggiornamento delle GAE e quello volto alla formazione delle GPS e conseguenti graduatorie di istituto) che, diversamente da quanto affermato, sono sostanzialmente identiche.

Infatti sia nella procedura di aggiornamento delle GAE (l'ultima è stata effettuata sulla base del DM 374/2019), sia in quella di formazione delle GPS (sulla base dell'OM 60/2020), così come in quella di aggiornamento delle graduatorie di istituto[2], ritroviamo i medesimi elementi caratterizzanti. Siamo, infatti, in presenza di un atto amministrativo generale che dà avvio alla procedura, ad una valutazione dei titoli e servizi che non implica un esercizio di discrezionalità, ma il semplice riscontro tra quanto dichiarato ed i punteggi contenuti negli allegati dei decreti ministeriali che danno avvio alla procedura, l'assenza di commissioni, la redazione finale di una graduatoria.

La principale fonte normativa che regola le supplenze è l'art. 4 della legge 124/1999 che, relativamente alla procedura di individuazione delle persone abilitate a svolgere supplenze scolastiche, incluse quelle temporanee, prevede che il Ministro dell'Istruzione emani un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri indicati nei commi seguenti della norma[3].

Il regolamento, così come i decreti che prevedono l'aggiornamento periodico delle graduatorie, sono corredati da appositi Allegati che provvedono ad individuare la corrispondenza tra i titoli dichiarati dagli aspiranti ed i punteggi che devono essere attribuiti in corrispondenza dell'uno o dell'altro di tali diversi titoli.

La procedura non è assimilabile ad un concorso

Pertanto, come ha puntualmente osservato il Consiglio di Stato nella sent. n. 5847/2017, nella disciplina di cui al citato art. 4 non si rinvencono elementi che conducano a ritenere che vi sia una procedura concorsuale in senso tecnico, infatti *«la determinazione del punteggio massimo conseguibile da ciascun aspirante, in relazione ai titoli che il medesimo indichi di possedere con la sua domanda di inserimento in graduatoria – alla luce di tale allegato – è estremamente semplice e, soprattutto, praticamente meccanica, dato che l'Amministrazione non deve far altro che abbinare a ciascun titolo indicato il punteggio per esso previsto e, quindi, procedere alla sommatoria dei vari punteggi.*

In questo tipo di attività non si ravvisa, dunque, alcun tipo di discrezionalità né certamente essa ricorre nel momento in cui l'Amministrazione procedere a riconoscere, fra i titoli indicati dagli aspiranti, quelli soli che possono essere utilmente presi in considerazione.

Dato ciò allora, per quanto l'elenco degli aspiranti (valutati nel modo anzidetto) possa essere definito graduatoria, lo stesso resta nei fatti null'altro, appunto, che un elenco di nominativi, al cui interno la posizione di ciascun individuo non è determinata (ad esempio) dal loro ordine alfabetico ovvero da altri parametri analogamente discretivi, sebbene dal punteggio massimo conseguito da ciascuno in funzione della natura e quantità dei titoli (tra quelli soli che possono essere presi in considerazione) indicati[4].

In sostanza, e conclusivamente, escluso che ricorra nella procedura per cui è causa una predeterminazione di criteri valutativi (oltre che di punteggi) affidata alla amministrazione attiva (dato che gli stessi risultano predeterminati a livello normativo) ed escluso che, pertanto, l'organo valutatore (il dirigente scolastico, ove non si debba – come non è nella fattispecie – costituire un'apposita commissione giudicatrice) disponga di spazi discrezionali nell'attività di computo del punteggio da attribuire ai titoli esposti da ciascun candidato, i pur eventualmente residui indici che connotano la procedura (bando e graduatoria) non risultano essere tali da far iscrivere la procedura stessa fra quelle qualificabili concorsuali in senso stretto».

La competenza del Giudice Ordinario

Aderiscono alla tesi della competenza del giudice ordinario in tema di controversie riguardanti le graduatorie di istituto (per il personale docente ed Ata) come delle GPS, le seguenti recenti pronunce: TAR Lombardia-MI n. 128/2021, TAR Toscana n. 236/2021, TAR Campania n. 2026/2021, TAR Lazio n. 10388/2020, Corte App. Genova n. 247/2020, sulla base di una distinzione operata da Cass. civ., SU, con sent. n. 5454/2019 e ord. n. 17123/2019, che in una causa avente ad oggetto la graduatoria di istituto, ha stabilito che la giurisdizione si determina in base al *petitum sostanziale*, e pertanto *«occorre distinguere – alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Cass., S.U., n. 22805/2010; Cass., S.U., n. 27991/2013; Cass., S.U., n. 16756/2014; Cass., S.U., 25840/2016; Cass., S.U., 21196/2017) – a seconda che la questione, involgente un atto di gestione delle graduatorie, riguardi in via diretta la posizione*

soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria ovvero l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata con atto ministeriale, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria.». Dello stesso tenore Cass. civ., SU, sent. n. 8098/2020.

E pertanto ove non si contestino i criteri di attribuzione dei punteggi fissati dall'atto amministrativo generale (DM o OM), ma semplicemente la corretta applicazione degli stessi da parte del soggetto incaricato di formare la graduatoria, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario che può anche verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli).

Pertanto milita a favore della competenza del giudice ordinario la circostanza che lo stesso DM 50/21 all'art. 8, co. 4, preveda che la graduatoria sia impugnabile con ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

La natura giuridica dell'attività di formazione delle graduatorie

Poiché la corretta individuazione della giurisdizione dipende dalla qualificazione della natura giuridica degli atti volti alla formazione delle graduatorie, la questione, per quanto molto tecnica, non interessa solo chi deve gestire il contenzioso successivo alla formazione delle graduatorie stesse, ma investe anche l'esercizio del potere dirigenziale di apportare correzioni alle graduatorie già formate. Infatti, ritenere che la giurisdizione sia del giudice amministrativo implica assumere che l'attività di formazione/aggiornamento delle graduatorie sia regolata dal diritto amministrativo e possa quindi applicarsi anche l'istituto dell'annullamento in autotutela, previsto dall'art. 21 nonies legge 241/1990. Invece, propendere per la giurisdizione del giudice ordinario, significa riconoscere l'esercizio del potere di gestione tipico del datore di lavoro, regolato dal diritto privato. In tal caso diviene più complessa l'individuazione del potere di modificare l'atto errato. E così veniamo al secondo aspetto della questione.

Le problematiche nascenti dai controlli delle graduatorie di istituto

Come previsto anche dal citato DM 50 del 3.03.21, spetta al dirigente dell'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, effettuare i controlli delle dichiarazioni presentate[5].

Dai controlli possono emergere dichiarazioni mendaci sul possesso dei titoli oppure sulla mancata presenza di precedenti penali. Come previsto dal citato DM, può prospettarsi la necessità di rideterminare il punteggio assegnato, da cui poi può conseguire l'obbligo di risolvere il contratto allorché risulti che l'errato punteggio abbia alterato il corretto posizionamento in graduatoria dell'aspirante, che conseguentemente ne ha impropriamente beneficiato al momento dell'individuazione dell'avente diritto alla supplenza.

Del pari può rendersi necessaria la risoluzione del contratto in presenza di determinate condanne penali non dichiarate o dal mancato possesso di titoli essenziali per l'ammissione.

L'iter procedurale

In entrambe le circostanze, l'iter procedurale da seguire dipende, come detto, dall'inquadramento giuridico del potere di gestione delle graduatorie.

Se, infatti, si inquadra l'attività come procedimento amministrativo, il dirigente adotterà la procedura dell'annullamento in autotutela, opportunamente preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7-8 della legge 241/1990).

Qualora, invece, si propenda per la natura privatistica degli atti di gestione delle graduatorie, il modulo dell'autotutela diviene inapplicabile e, come precisato da Cass. civ. SU, n. 27197/2017, *«Il comportamento della P.A. nella veste di datrice di lavoro, va valutato alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni (art 1218 c.c.), anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede con la conseguenza che se l'amministrazione, res melius perpensa, modifica o ritira l'atto di conferimento esercita un potere organizzativo e non il potere amministrativo di autotutela, inconcepibile nei confronti di atti di tutela privati».*

Si può sostenere che la fase volta alla rideterminazione del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria non deriva da un potere amministrativo di riesame, ma dall'obbligo di rispettare la previsione contenuta nei decreti ministeriali che procedimentalizzano l'attività dirigenziale di diritto privato.

Inoltre, come già chiarito da Cass. civ. n. 24216/2017 – n. 13800/2017 – n. 19626/2015, *«qualora l'atto adottato risulti in contrasto con norma imperativa, l'ente pubblico può tuttavia sottrarsi unilateralmente all'adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell'atto illegittimo, alla stregua del contraente che non osservi il contratto stipulato, ritenendolo affetto da nullità»*.

Qualora l'atto adottato risulti in contrasto con una norma imperativa, infatti, la pubblica amministrazione, che è tenuta a conformare la propria condotta alla legge, può sottrarsi all'adempimento di obbligazioni che trovino la loro fonte nell'atto illegittimo e la condotta è equiparabile a quella del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità ex art. 1418 c.c.

Le casistiche prevalenti possono raggrupparsi in due fattispecie: le dichiarazioni mendaci su titoli o qualità dell'aspirante oppure l'omessa dichiarazione di precedenti penali.

Cause di esclusione

L'art. 7 del DM 50/2021 prevede che sia disposta l'esclusione dalla graduatoria degli aspiranti che risultino privi dei requisiti di accesso e di ammissione[6], come di coloro che abbiano reso dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale. Precisa inoltre che *«le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie... e comportano, inoltre, l'erogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000»*. Tra i requisiti che precludono l'ammissione, la norma indica, oltre ai reati indicati nell'art. 25-bis del DPR 313/2002[7], le condanne *«per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione»*.

La locuzione è innovativa rispetto ai precedenti decreti ministeriali che, di norma, facevano un rinvio recettizio alla legge 16/1992 o, come invece ha fatto l'OM 60/2020 (sulle GPS), un rinvio al D.lgs. 235/2012, contenente norme sull'incandidabilità alle elezioni amministrative.

Le condanne nel DM 50/2021

Nel DM in commento, invece, a parte il richiamo ad un articolo del DPR 313/2002, si lascia all'interprete individuare quali siano le condanne preclusive all'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego e quindi anche all'inserimento in graduatoria. Compito, invero, non semplicissimo per i dirigenti scolastici. Si reputa che la fonte di riferimento debba essere il Codice penale e quindi quelle condanne (definitive) che, ai sensi degli artt. 28 e ss. c.p., comportano l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione legale, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Dal confronto tra l'elencazione cui fa rinvio l'OM che regola la formazione delle GPS e quella che, in via interpretativa, può desumersi dal DM che regola le graduatorie ATA, si noterà che si riduce il numero dei reati, scomparendo, ad esempio, le condanne relative all'ipotesi di spaccio di stupefacenti, previsto dall'art. 73 DPR 309/1990[8]!

L'intervento della Cassazione di febbraio 2021

Con recente pronuncia (sent. n. 4057 del 16 febbraio 2021), la Suprema Corte, dopo aver stigmatizzato *«la patologica inversione procedimentale, che sovente si sostanzia nella prassi della verifica postuma all'immissione in ruolo»*, prassi che può comportare un obbligo risarcitorio per chi abbia fatto affidamento sul comportamento dell'Amministrazione (Cass. civ. n. 8236/2020), ha chiarito che, dopo la conclusione del contratto, la PA non esercita poteri di carattere autoritativo, ma agisce con le capacità proprie del datore di lavoro privato e pertanto *«non può far valere la mancanza o il vizio della procedura concorsuale attraverso lo strumento tecnico-giuridico dell'autotutela. Ciò però non significa che le norme inderogabili di legge che disciplinano le modalità e le forme del reclutamento non condizionino la validità del contratto concluso, bensì solo che (...) il vizio del negozio deve essere necessariamente ricondotto ad una delle categorie note al diritto civile ed assoggettato alla relativa disciplina»*.

Pertanto, quale che sia l'inquadramento giuridico dell'iter relativo alla formazione delle graduatorie, l'atto col quale -dopo la stipula del contratto- si revochi l'assunzione, a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dall'inosservanza dell'ordine in graduatoria, equivale in ogni caso alla condotta del contraente che non dia esecuzione ad un contratto nullo.

La Corte ricorda che l'art. 36, co. 5, del D.lgs. 165/2001 sanziona la violazione delle norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori con la nullità e che tale norma *«ha una portata generale che va oltre il più ristretto ambito di applicazione indicato nella rubrica dell'articolo ed è idonea ad attrarre nella sfera della nullità anche il mancato rispetto delle procedure imposte per le assunzioni a tempo indeterminato dell'art. 35 del decreto»*.

Quindi ribadisce che *«la regola che impone l'individuazione del contraente sulla base di una graduatoria formulata all'esito della procedura concorsuale nel rispetto dei criteri imposti dalla legge e dal bando si riflette necessariamente sulla validità del negozio, perchè individua un requisito che deve imprescindibilmente sussistere in capo al contraente»*.

In buona sostanza, nel caso di attribuzione di un punteggio improprio in virtù della dichiarazione di titoli inesistenti, come nel caso della presenza di condanne ostative al rapporto di lavoro, il dirigente potrà direttamente procedere alla revoca dell'individuazione con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.

A corroborare questa conclusione soccorrono, peraltro, le norme dei contratti collettivi di lavoro: l'art. 25, co. 5, e l'art. 44, co. 7, del CCNL 2007, come l'art. 41, co. 1, del CCNL 2018, prevedono, infatti, che siano causa di risoluzione dei contratti di lavoro l'annullamento della procedura di reclutamento o l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie.

No agli automatismi

L'ultima questione che appare necessario affrontare è l'automatismo o meno dell'esclusione dalla graduatoria nel caso di dichiarazioni mendaci.

Il DM 50/2021 all'art. 6, co. 1, precisa che alle autodichiarazioni non veridiche si applicano le decadenze previste dall'art. 75 DPR 445/2000[9] ed all'art. 7, co. 1, prevede l'esclusione di coloro che abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale.

Anche in questo caso la giurisprudenza si divide tra chi ritiene sempre necessario procedere all'esclusione senza margini di discrezionalità (Cons. St. n. 8920/2019, TAR Roma n. 7140/2019, Cons. St. n. 1172/2017, Corte App. BO n. 234/2017) e chi rifugge da ogni automatismo.

Quest'ultima, preferibile, impostazione interpretativa si fonda su un ragionamento più articolato che, prendendo in esame anche l'art. 127 lett. d) del DPR 3/1957[10], consente di rilevare come sia tale norma sia l'art. 75 DPR 445/2000 facciano riferimento alla derivazione causale certa dell'accesso all'impiego dai documenti o dalle dichiarazioni false prodotte.

Se ne può desumere che, solo allorquando la legge (o il bando), rispetto ad un certo requisito, tra cui quello relativo alle pregresse condanne penali, stabilisca una regola certa di incompatibilità con l'accesso al pubblico impiego, la decadenza operi di diritto, al di fuori di un procedimento disciplinare, quale effetto del manifestarsi di un vizio "genetico" del contratto. Quindi *«è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo»*.

Ciò consente di impostare su tale base la portata differenziale del D.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, norma che, per i falsi documentali e dichiarativi resi in relazione all'accesso al pubblico impiego prevede il licenziamento ma quale effetto di procedimento disciplinare e quindi previa valutazione di gravità dell'accaduto» (Cass. civ. n. 18699/2019).

Analogamente si è espressa Cass. civ. n. 22673/2020.

Occorre, in sostanza, distinguere tra vizi "genetici" e vizi "funzionali": allorquando le falsità non riguardino circostanze certamente ostative al rapporto, esse, a rapporto instaurato, vanno valutate in concreto come possibili, ma non automatiche, ragioni di risoluzione, allorché cioè siano tali da comportare, in un giudizio di proporzionalità, la lesione del vincolo fiduciario.

Come si può quindi agevolmente comprendere al termine di questa disamina, le problematiche giuridiche che attendono i dirigenti scolastici, nell'imminente formazione e successiva gestione delle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale ATA, sono estremamente complesse

ed il lavoro non è certo agevolato da una giurisprudenza ondivaga, che non è ancora riuscita ad assestarsi su un'interpretazione univoca dei principali aspetti.
Del resto nella "società liquida" di Bauman, l'incertezza è l'unica certezza.

[1] Ci si riferisce a Cons. St., VI sez., sent. n. 2007 del 9.03.2021 e Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 4057 del 16.02.2021.

[2] Per i docenti, precedentemente all'OM 60/20, si effettuò sulla base del DM 374/2017; per gli ATA si effettua ora sulla base del DM 50/2021.

[3] Il comma 6 del medesimo articolo ha disposto che per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee, sino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie permanenti, mentre il successivo comma 7 aggiunge che *"Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti"*. Le norme menzionate hanno poi trovato loro attuazione con il decreto 13 giugno 2007, n. 131, del Ministro della pubblica istruzione. In esso l'art. 5, la cui rubrica si è riferita alle graduatorie di circolo e di istituto, prevede tra l'altro – in relazione a quanto qui più specificamente interessa – che: "1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze (...), costituisce, sulla base delle domande prodotte (...) apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.

2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.

3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: (...). III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

4. (...) Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, annessa al presente Regolamento (Allegato A). Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite commissioni presiedute dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale o da un suo delegato e composte da un dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente l'insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un docente titolare di strumento musicale nella scuola media per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria. La commissione è nominata dal competente dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. (...)

9. Avverso le graduatorie di circolo e d'istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo".

[4] Unica eccezione a tale principio può rinvenirsi, sempre a parere del Cons. Stato, lì dove il regolamento n. 131/2007 all'art. 5 co. 4, prevede che *"Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite commissioni presiedute dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale o da un suo delegato"*.

[5] Prevede l'art. 6 che *«L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000»*.

[6] Tra i requisiti di accesso indicati nell'art. 2 del DM 50 vi sono, ad esempio, i titoli di studio; mentre tra i requisiti di ammissione indicati nell'art. 3 vi sono, tra gli altri, l'assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa o decadenza dall'impiego e l'assenza di condanne penali definitive *«per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione»* o i *«provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 25 bis del DPR 14.11.2002 n. 313»*.

[7] Sono i reati a sfondo sessuale in danno di minori: artt. 600 bis- ter- quater- quinquies- art. 609 undecies c.p.

[8] I fatti di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, DPR 309/1990 non prevedono una pena che possa giungere a cinque anni di reclusione, e quindi -stante quanto previsto dall'art. 29 c.p.- all'interdizione perpetua dai pubblici uffici; al più, ma nella prassi assai raramente, si potrebbe giungere alla pena di tre anni di reclusione, che comporta un'interdizione temporanea.

[9] La norma prevede che *«il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera»*.

[10] Norma che pure prevede la decadenza *"quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile"*.